

## Stagione Sportiva 2005/2006

### COMUNICATO UFFICIALE N° 6 DEL 22 LUGLIO 2005

#### 1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

##### 1.1) Nomine Presidenti, Vice Presidenti e Componenti Comitati Provinciali e Locali della L.N.D. (C.U. N. 2/A F.I.G.C.)

Il Presidente Federale,

- visti l'art. 12, comma 6 dello Statuto Federale e l'art. 14 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti;
- preso atto delle proposte dei rispettivi Comitati Regionali, di concerto con il Comitato Regionale del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica;
- sentito il parere della Lega Nazionale Dilettanti;
- sentiti i Vice Presidenti

ha provveduto alle seguenti nomine dei Presidenti e dei Componenti dei Comitati Provinciali e Locali.

... omissis ...

#### **COMITATO REGIONALE FRIULI V.G.**

##### **COMITATO LOCALE DI CERVIGNANO DEL FRIULI**

Presidente	EZIO RIGONAT	GIOVANNI FLORIO
Vice Presidente	PAOLO PORTELLI	NEVIO MORO
Componenti	LIVIO ROSIN	VALTER BUTTIGNON
	FRANCESCO MARTORANA	GIOVANNI FRANZONI
	PIERGIROLAMO TESINI	
	AMEDEO CASSIA	

##### **COMITATO PROVINCIALE DI GORIZIA**

Presidente	LIVIO VIDOZ	ERMES ZAMBELLI
Vice Presidente	MARIO GIFFONI	ANTONIO QUARTA
Componenti	GIUSEPPE BALSAMO	CARLO GERGOLET

GIANFRANCO BLASON

CARLO DELICH

LUIGINO VIDOZ

### **COMITATO PROVINCIALE DI PORDENONE**

Presidente      GIANCARLO CALIMAN      RENZO CANDOTTI

Vice Presidente      GIUSEPPE GUBULIN      WALTER BERTOLI

Componenti      GIUSEPPE FALCONE      CHIARA LISOTTO

FABIO DE BATTISTI      CRISTINA TURCHET

LUIGI GARLANT      SERGIO FERRANDO

LORENZO RONCHESE

SAMUELE SANTAROSSA

### **COMITATO LOCALE DI TOLMEZZO**

Presidente      EMIDIO ZANIER      NICOLA CORBELLI

Vice Presidente      MICHELE BENEDETTI      GABRIELE IOANNONE

Componenti      MARIO CELLA      MARIA NASCIMBEN

FLAVIA DANELUTTI

MICHELANGELO MARESCA

### **COMITATO PROVINCIALE DI TRIESTE**

Presidente      LUIGI MOLINARO      CORRADO PENZO

Vice Presidente      DAMIANO PAPAGNO      FRANCESCO  
CICARELLI

Componenti      TOMMASO CASERTA      BRUNO ROCCO

LORENZO SNIDERSICH

ALFREDO MLECUS

FERRUCCIO BONAZZA

### **COMITATO PROVINCIALE DI UDINE**

Presidente	GINO FERRO	ROSA BIANCA VIRCO
Vice Presidente	ENZO ALBERTINI	ERMANNINO DE BELLA
Componenti	SERGIO CAUSERO	ZAGO MASSIMO
	FRANCO D'ANGELA	MAURIZIO PECORARO
	EDOARDO EPIFANI	EDI GREGORICCHIO
	GIACOMETTI LUCA	GIOVANNI CAVIGLIO
	ERMACORA ANEDI	
	CLAUDIO MENAZZI	

## **2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.**

### **2.1) Comunicato Ufficiale N. 4 L.N.D.**

Tascriviamo qui di seguito il testo del C.U. n. 4 della L.N.D.:

Si pubblicano, in allegato, i testi integrali dei C.U. N. 229/A, 230/A, 231/A e 233/A della F.I.G.C., inerenti modifiche regolamentari.

### **PUBBLICATO IN ROMA IL 5 LUGLIO 2005**

IL SEGRETARIO GENERALE

Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE

Carlo Tavecchio

### **COMUNICATO UFFICIALE N. 229/A**

IL Consiglio Federale

A) Preso atto che il vigente regolamento dell'AIA consente agli arbitri italiani di svolgere l'attività arbitrale fino al termine della stagione sportiva in cui hanno compiuto il quarantacinquesimo anno di età, escludendo pertanto dal prosieguo dell'attività in ambito nazionale tutti gli arbitri, compresi gli internazionali, inquadrati nella categoria Elite-Uefa, che compiono il quarantacinquesimo anno di età nel primo semestre solare di detta stagione sportiva;

B) preso atto che, per quest'ultimi, il Regolamento FIFA consente di svolgere l'attività arbitrale in ambito internazionale fino al 31 dicembre dell'anno in cui compiono il quarantacinquesimo anno di età e quindi anche dopo la chiusura della stagione sportiva indicata alla precedente lett. A);

C) ritenuto di dover consentire agli arbitri internazionali, inquadrati nella categoria Elite-Uefa, ancora in attività in ambito internazionale, di arbitrare anche in ambito nazionale nella stagione sportiva che termina dopo il 31 dicembre indicato alla precedente lett. B);

D) considerato che, a tal fine, si rende necessario modificare l'art. 41, comma 1 del Regolamento dell'AIA;

E) visto lo Statuto Federale

d e l i b e r a

di approvare la modifica dell'art. 41, comma 1 del Regolamento dell'AIA secondo il testo allegato sub. A)

PUBBLICATO IN ROMA IL 29 GIUGNO 2005

IL SEGRETARIO

Francesco Ghirelli

IL PRESIDENTE

Franco Carraro

**AII. A)**

**REGOLAMENTO ASSOCIAZIONE ITALIANA ARBITRI**

VECCHIO TESTO

**Art. 41**

**Arbitri fuori quadro**

NUOVO TESTO

**Art. 41**

**Arbitri fuori quadro**

1. Al compimento del 45° anno di età gli Arbitri effettivi transitano obbligatoriamente nel ruolo di fuori quadro, salvo deroghe motivate concesse dal Presidente dell'A.I.A..

Dopo dieci anni di attività gli arbitri effettivi che abbiano compiuti i 28 anni possono altresì essere transitati nella categoria degli arbitri fuori quadro con decisione, non soggetta a ricorso, assunta dal Comitato Nazionale su proposta del competente Organo Tecnico.

1. Al compimento del 45° anno di età gli Arbitri Effettivi transitano obbligatoriamente nel ruolo dei fuori quadro, ad eccezione degli arbitri effettivi internazionali, inquadrati nella categoria Elite – UEFA, che proseguono l'attività sino alla scadenza della stagione sportiva durante la quale perdono tale qualifica.

Dopo dieci anni di attività gli arbitri effettivi che abbiano compiuto i 28 anni possono altresì essere transitati nella categoria degli arbitri fuori quadro con decisione, non soggetta a ricorso, assunta dal Comitato Nazionale su proposta del competente Organo Tecnico.

**COMUNICATO UFFICIALE N. 230/A**

Il Consiglio Federale

- preso atto degli adeguamenti richiesti dal CONI, per l'approvazione definitiva da parte della Giunta Nazionale delle modifiche apportate agli artt. 16 e 33 delle N.O.I.F. nella riunione del 13.06.2005;

- visto l'art. 24 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di modificare gli artt. 16, comma 4 , lett. d) e 33, comma 1 delle N.O.I.F secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 29 GIUGNO 2005

IL SEGRETARIO

Francesco Ghirelli

IL PRESIDENTE

Franco Carraro

ALLEGATO SUB A)

**NORME ORGANIZZATIVE INTERNE**

**VECCHIO TESTO**

**Art. 33**

**I “giovani di serie”**

1. I calciatori “giovani” dal 14° anno di età assumono la qualifica di “giovani di serie” quando sono tesserati per una società associata in una delle Leghe professionistiche.

**Art. 16**

**Decadenza e revoca della affiliazione**

4. Costituiscono gravi infrazioni all'ordinamento sportivo:

a) la violazione dei fondamentali principi sportivi, quali la cessione o comunque i comportamenti intesi ad eludere il divieto di cessione del titolo sportivo;

b) la recidiva in illecito sportivo sanzionato a titolo di responsabilità diretta;

c) la reiterata morosità nei confronti di enti federali, società affiliate e tesserati;

d) le rilevanti violazioni alle norme deliberate dal Consiglio Federale a termini dell'art. 13, comma 3, dello Statuto Federale.

**NUOVO TESTO**

**Art. 33**

**I “giovani di serie”**

1. I calciatori “giovani” dal 14° anno di età assumono la qualifica di “giovani di serie” quando sottoscrivono **e viene accolta** la richiesta di tesseramento per una società associata in una delle Leghe professionistiche.

**Art. 16**

**Decadenza e revoca della affiliazione**

4. Costituiscono gravi infrazioni all'ordinamento sportivo:

a) la violazione dei fondamentali principi sportivi, quali la cessione o comunque i comportamenti intesi ad eludere il divieto di cessione del titolo sportivo;

b) la recidiva in illecito sportivo sanzionato a titolo di responsabilità diretta;

c) la reiterata morosità nei confronti di enti federali, società affiliate e tesserati;

d) le rilevanti violazioni alle norme deliberate dal Consiglio Federale. ~~a termini dell'art. 13, comma 3, dello Statuto Federale.~~

**COMUNICATO UFFICIALE N. 231/A**

Il Consiglio Federale

- ravvisata la necessità di modificare l'art. 99 delle N.O.I.F.;

- visto l'art. 24 dello Statuto Federale;

d e l i b e r a

di modificare l'art. 99 delle N.O.I.F. secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 29 GIUGNO 2005

IL SEGRETARIO

Francesco Ghirelli

IL PRESIDENTE

Franco Carraro

**ALLEGATO SUB A)**

**VECCHIO TESTO**

**Art. 99**

**Premio di addestramento e formazione**

**tecnica a favore della società presso la quale**

**il calciatore ha svolto l'ultima attività**

**dilettantistica**

1. A seguito della stipula da parte del calciatore "non professionista" del primo contratto da "professionista", la società che ne acquisisce il diritto alle prestazioni è tenuta a corrispondere alla società, per la quale era tesserato il calciatore, un premio di preparazione e formazione tecnica determinato secondo l'allegata Tabella "B", che costituisce parte integrante del presente articolo.

L'importo di tale premio è certificato dall'Ufficio del Lavoro della F.I.G.C. su richiesta della Società, associata alla L.N.D., titolare del precedente tesseramento.

2. L'importo relativo al premio di addestramento e formazione tecnica non deve essere superiore a quello di cui alla tabella "B" e può essere ridotto con accordo scritto tra le due società; lo stesso deve essere inviato per conoscenza all'Ufficio del Lavoro della F.I.G.C. entro novanta giorni dalla sottoscrizione.

3. Il pagamento del premio avviene per il tramite della Lega cui è associata la società obbligata, entro i termini e con le modalità stabilite dal Consiglio Federale.

4. Le società della Lega Nazionale Dilettanti4. INVARIATO ammesse al Campionato di Serie C, che non

**NUOVO TESTO**

**Art. 99**

**Premio di addestramento e formazione**

**tecnica a favore della società presso la quale**

**il calciatore ha svolto l'ultima attività**

**dilettantistica**

1. INVARIATO
2. INVARIATO
3. INVARIATO

si siano avvalse del diritto di stipulare il primo contratto, come previsto dall'art. 116, con uno o più calciatori già tesserati quali "professionisti", hanno diritto al premio soltanto se questi ultimi stipulino il primo contratto di "professionista" con altra società entro il 30 settembre della stessa stagione.

5. Le controversie in ordine al pagamento del premio di addestramento e formazione tecnica spettante alle società della Lega Nazionale Dilettanti sono devolute alla Commissione Vertenze Economiche.

Il procedimento è instaurato su reclamo della parte interessata, da inoltrarsi entro il decimo settimo giorno successivo al ricevimento della relativa comunicazione dell'Ufficio del Lavoro, nel rispetto delle modalità previste dall'art. 29 del Codice di Giustizia Sportiva e Nazionale Dilettanti sono devolute alla Commissione Vertenze Economiche.

**Il procedimento è instaurato su reclamo della parte interessata, da inoltrarsi entro il decimo giorno successivo al ricevimento della relativa comunicazione dell'Ufficio del Lavoro, nel rispetto delle modalità previste dall'art.23 del Codice di Giustizia Sportiva e dell'art. 96 comma 3 N.O.I.F..**

### **COMUNICATO UFFICIALE N. 233/A**

Il Consiglio Federale

- ravvisata la necessità di modificare l'art. 66 delle N.O.I.F.;
- visto l'art. 24 dello Statuto Federale;

d e l i b e r a

di modificare l'art. 66 delle N.O.I.F. secondo il testo allegato sub A).

**PUBBLICATO IN ROMA IL 29 GIUGNO 2005**

IL SEGRETARIO

Francesco Ghirelli

IL PRESIDENTE

Franco Carraro

**ALLEGATO SUB A)**

**VECCHIO TESTO**

**Art. 66**

**NUOVO TESTO**

**Art. 66**

**Persone ammesse nel recinto di giuoco    Persone ammesse nel recinto di giuoco**

1. Per le gare organizzate dalla Lega Nazionale Professionisti, dalla Lega Professionisti Serie C e dalla Lega Nazionale Dilettanti in ambito Nazionale sono ammessi nel recinto di giuoco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:
2. Per le gare organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti in ambito Regionale e dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica sono ammessi nel recinto di giuoco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida

- a) un dirigente accompagnatore ufficiale; per la stagione in corso;
- b) un medico sociale; a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
- c) **il tecnico responsabile e, se la società lo ritiene, anche un allenatore in seconda, quest'ultimo previa autorizzazione del Settore Tecnico ai sensi delle vigenti norme regolamentari;** b) un medico sociale;
- d) **un operatore sanitario ausiliario designato dal medico responsabile sanitario della società;** c) un allenatore ed un operatore sanitario ausiliario designato dal medico sociale, ovvero, in mancanza, **esclusivamente per i Campionati dell'Attività Giovanile e Scolastica e per i campionati della L.N.D. di terza categoria, juniores, regionali e provinciali di calcio a 5 e calcio femminile, un dirigente;**
- e) i calciatori di riserva; d) i calciatori di riserva.
- f) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto agli ufficiali di gara.

**La presenza nel recinto di giuoco del medico sociale della squadra ospitante è obbligatoria.**

La violazione di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di sanzioni disciplinari a carico delle società.

**2. Per le gare organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti in ambito Regionale e dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica sono ammessi nel recinto di giuoco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:**

- a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
- b) un medico sociale;
- c) un allenatore ed un operatore sanitario ausiliario designato dal medico sociale, ovvero, in mancanza, uno o due dirigenti;
- d) i calciatori di riserva.

**3. Tutte le persone ammesse nel recinto di giuoco debbono essere identificate dall'arbitro mediante documento di riconoscimento personale.**

**4. Il dirigente indicato come accompagnatore ufficiale rappresenta, ad ogni effetto, la propria società.**

**5. Le persone ammesse nel recinto di giuoco debbono prendere posto sulla panchina**



assegnata a ciascuna squadra e hanno l'obbligo di mantenere costantemente un corretto comportamento.

L'arbitro esercita nei loro confronti i poteri disciplinari a lui conferiti.

## **2.2) Comunicato Ufficiale N. 5 L.N.D.**

Trascriviamo qui di seguito il testo del C.U. N. 5 della L.N.D.:

Si pubblicano, in allegato, i testi integrali dei [C.U. N. 234/A, 235/A, 238/A e 239/A](#) della F.I.G.C., inerenti la proroga fino al 31 luglio 2005 delle nomine dei Componenti della Corte Federale, della Commissione d'Appello Federale, dell'Ufficio Indagini, della Procura Federale, della Commissione Tesseramenti, della Commissione Vertenze Economiche e della Commissione Premi e Preparazione e di tutti gli Organi di Giustizia Sportiva centrali e periferici operanti presso la F.I.G.C..

### **PUBBLICATO IN ROMA IL 5 LUGLIO 2005**

IL SEGRETARIO GENERALE

(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE

(Carlo Tavecchio)

#### **COMUNICATO UFFICIALE N. 234/A**

Il Consiglio Federale

- preso atto che le nomine dei componenti della Corte Federale andranno a scadere il prossimo 30 giugno 2005;

- **attesa la necessità di garantire il funzionamento di detto Organo per il buon andamento dell'organizzazione federale;**

- visto l'art. 24 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

le nomine dei componenti della Corte Federale sono prorogate fino al 31.07.2005.

### **PUBBLICATO IN ROMA IL 29 GIUGNO 2005**

IL SEGRETARIO

Francesco Ghirelli

IL PRESIDENTE

Franco Carraro

#### **COMUNICATO UFFICIALE N. 235/A**

Il Consiglio Federale

- preso atto che le nomine dei componenti della Commissione d'Appello Federale andranno a scadere il prossimo 30 giugno 2005;

- attesa la necessità di garantire il funzionamento di detto Organo per il buon andamento dell'organizzazione federale;

- visto l'art. 24 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

le nomine della Commissione d'Appello Federale sono prorogate fino al 31.07.2005.

PUBBLICATO IN ROMA IL 29 GIUGNO 2005

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Francesco Ghirelli

Franco Carraro

**COMUNICATO UFFICIALE N. 238/A**

Il Presidente Federale

- preso atto che le nomine dell'Ufficio Indagini, della Procura Federale, della Commissione Tesseramenti, della Commissione Vertenze Economiche e della Commissione Premi e Preparazione andranno a scadere il prossimo 30 giugno 2005;

- attesa la necessità di garantire il funzionamento di detti Organi e Commissioni per il buon andamento dell'organizzazione federale;

- d'intesa con i Vice Presidenti e sentito il Consiglio Federale;

- visto lo Statuto Federale

d e l i b e r a

le nomine dell'Ufficio Indagini, della Procura Federale, della Commissione Tesseramenti, della Commissione Vertenze Economiche e della Commissione Premi e Preparazione sono prorogate fino al 31.07.2005.

PUBBLICATO IN ROMA IL 29 GIUGNO 2005

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Francesco Ghirelli

Franco Carraro

**COMUNICATO UFFICIALE N. 239/A**

Il Presidente Federale

- preso atto che le nomine di tutti gli Organi di Giustizia sportiva centrali e periferici operanti presso la F.I.G.C., le Leghe, il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, i Comitanti, le Divisioni ed ogni altra unità periferica della L.N.D. e del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e comunque operanti in ogni ambito federale, andranno a scadere il prossimo 30 giugno 2005;

- attesa la necessità di garantire il funzionamento di detti Organi per il buon andamento dell'organizzazione federale;

- d'intesa con i Vice Presidenti e sentito il Consiglio Federale;
- visto lo Statuto Federale

d e l i b e r a

le nomine di tutti gli Organi di Giustizia sportiva centrali e periferici operanti presso la F.I.G.C., le Leghe, il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, i Comitati, le Divisioni ed ogni altra unità periferica della L.N.D. e del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e comunque operanti in ogni ambito federale, sono prorogate fino al 31.07.2005.

PUBBLICATO IN ROMA IL 29 GIUGNO 2005

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Francesco Ghirelli

Franco Carraro

**2.3) Comunicato Ufficiale N. 6 L.N.D.**

Trascriviamo qui di seguito il testo del C.U. N. 6 della L.N.D.:

Si pubblica, in allegato, il testo integrale del C.U. N. 236/A, della F.I.G.C., inerente la nomina della Commissione prevista dall'art. 52, comma 6, delle N.O.I.F..

PUBBLICATO IN ROMA IL 5 LUGLIO 2005

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

(Massimo Ciaccolini)

(Carlo Tavecchio)

**COMUNICATO UFFICIALE N. 236/A**

Il Consiglio Federale

- Attesa la necessità di nominare la Commissione prevista dall'art. 52, comma 6, delle N.O.I.F.;

ha deliberato

di nominare componenti della predetta Commissione

- l'Avv. Giancarlo GENTILE F.I.G.C.
- il Rag. Mario MACALLI L.P.S.C.
- l'Avv. Leonardo GROSSO A.I.C./A.I.A.C.

PUBBLICATO IN ROMA IL 29 GIUGNO 2005

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Francesco Ghirelli

Franco Carraro

**2.4) Comunicato Ufficiale N. 7 L.N.D.**

Trascriviamo qui di seguito il testo del C.U. N. 7 della L.N.D.:

Si pubblica, in allegato, il testo integrale del C.U. N. 237/A, della F.I.G.C., inerente la nomina di quattro Componenti del Consiglio Direttivo del Settore Tecnico, nonché la nomina dei membri del Comitato Esecutivo del medesimo settore.

**PUBBLICATO IN ROMA IL 5 LUGLIO 2005**

IL SEGRETARIO GENERALE

(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE

(Carlo Tavecchio)

**COMUNICATO UFFICIALE N. 237/A**

Il Presidente Federale

- vista la delibera di cui al C.U. 193/A del 15 marzo 2005, di nomina dei componenti il Consiglio Direttivo del Settore Tecnico;
- ritenuto opportuno integrare la composizione del Consiglio Direttivo con ulteriori quattro membri e nominare i tre membri del Comitato Esecutivo;
- visto l'art. 11, comma 3, dello Statuto Federale ;
- d'intesa con il Presidente del Settore Tecnico e sentito il Consiglio Federale

d e l i b e r a

- di nominare componenti del Consiglio Direttivo del Settore Tecnico i sigg.ri:

Giancarlo CAMOLESE, Ciro DE MARTINO, Antonio PAPPONETTI, Giuseppe TERRANEO;

- di nominare i sigg.ri Giuliano MILESI, Gianni GRAZIOLI, Giuliano RAGONESI, membri del Comitato Esecutivo del Settore Tecnico.

**PUBBLICATO IN ROMA IL 29 GIUGNO 2005**

IL SEGRETARIO

Francesco Ghirelli

IL PRESIDENTE

Franco Carraro

**2.5) Comunicato Ufficiale N. 8 L.N.D.**

Trascriviamo qui di seguito il testo del C.U. N. 8 della L.N.D.:

Si pubblica, in allegato, il testo integrale del C.U. N. 240/A, della F.I.G.C., inerente le condizioni per la concessione della deroga prevista dall'art. 40, comma 3 delle N.O.I.F., nella stagione sportiva 2005/2006.

**PUBBLICATO IN ROMA IL 5 LUGLIO 2005**

IL SEGRETARIO GENERALE

(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE

(Carlo Tavecchio)

## **COMUNICATO UFFICIALE N. 240/A**

Il Presidente Federale,

- preso atto delle disposizioni contenute nell'art. 40, comma 3 delle N.O.I.F., in ordine al tesseramento in deroga dei giovani calciatori;
- ritenuto opportuno stabilire, nell'ambito di un intervento di politica federale teso ad una sempre maggiore tutela dell'attività sportiva a livello giovanile, termini e modalità per il suddetto tesseramento nella stagione sportiva 2005/2006;
- sentito il Consiglio Federale

d e l i b e r a

nella stagione sportiva 2005/2006, la concessione della deroga prevista dall'art. 40, comma 3, delle N.O.I.F., fatto salvo quanto disposto dal citato articolo, presupporrà la osservanza e la sussistenza delle seguenti condizioni:

### **- Società Professionistiche**

Le Società partecipanti al Campionato di Serie A potranno richiedere il tesseramento in deroga fino ad un massimo di 10 calciatori.

Le Società partecipanti al Campionato di Serie B potranno richiedere il tesseramento in deroga fino ad un massimo di 8 calciatori.

Le Società partecipanti al Campionato di Serie C1 potranno richiedere il tesseramento in deroga fino ad un massimo di 6 calciatori.

Le Società partecipanti al Campionato di Serie C2 potranno richiedere il tesseramento in deroga fino ad un massimo di 4 calciatori.

I suddetti limiti numerici non riguardano i rinnovi delle deroghe già concesse nella stagione precedente.

Le predette Società, al fine di ottenere il tesseramento in deroga, dovranno dimostrare di poter garantire ai giovani calciatori condizioni di vita ottimali per quel che concerne il vitto, l'alloggio, l'educazione scolastica, il tempo libero, la loro formazione e quant'altro inerente ogni loro attività. I Presidenti delle Società assumeranno il ruolo di garanti dell'osservanza delle condizioni di cui sopra e degli obblighi contemplati dalla vigente legislazione, in materia di affidamento dei minori.

In assenza di tali condizioni, il tesseramento in deroga non sarà autorizzato e, ove concesso, sarà revocato per il venire meno delle stesse.

A tal fine la F.I.G.C. dovrà essere costantemente informata sull'andamento e sull'evolversi delle varie situazioni attraverso il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica che effettuerà controlli periodici in loco.

Il tesseramento in deroga potrà essere revocato laddove, nel corso della stagione sportiva, il calciatore non osservi regolarmente la frequenza scolastica o vi rinunci, senza giustificati motivi. I necessari controlli saranno demandati sempre al Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.

### **- Società Dilettantistiche e di Settore Giovanile**

Le Società dilettantistiche e di Puro Settore Giovanile potranno richiedere e/o rinnovare, in casi di assoluta eccezionalità, il tesseramento in deroga per non più di un calciatore. Detto tesseramento, valido per una sola stagione sportiva, presupporrà comunque la osservanza e la sussistenza delle condizioni sopra indicate per le Società Professionistiche.

Tutte le richieste di tesseramento dei calciatori minori di anni 16, diverse da quelle previste dall'art. 40, comma 3, delle N.O.I.F., dovranno essere corredate dei certificati di residenza e di stato di famiglia del minore.

PUBBLICATO IN ROMA IL 29 GIUGNO 2005

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Francesco Ghirelli

Franco Carraro

## **2.6) Comunicato Ufficiale N. 13 L.N.D.**

Trascriviamo qui di seguito il testo del C.U. N. 13 della L.N.D. relativo ad un errata corrige del C.U. N. 1:

A parziale rettifica di quanto riportato su Comunicato Ufficiale n. 1, pubblicato dalla L.N.D. in data 1° Luglio 2005, si segnala la seguente modifica al testo del medesimo Comunicato, dovuta ad un mero refuso:

### **Pag 1/23 – punto 3) – lettera e):**

**leggasi**

#### **e) Attività Giovanile**

Le Società partecipanti al Campionato di Serie "B" possono, facoltativamente, prendere parte con una propria squadra al Campionato "Juniores" di Calcio a Cinque, organizzato dal rispettivo Comitato Regionale, o, alternativamente, ad un'attività o ad un Campionato di Calcio a Cinque organizzato dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica (Pulcini/Esordienti/Giovanissimi/Allievi), con l'osservanza delle disposizioni previste dal Regolamento del Settore medesimo.

Il Campionato "Juniores" è riservato ai calciatori **nati dal 1° gennaio 1987** in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno, nel rispetto nelle condizioni previste all'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

Per lo svolgimento di detta attività non è consentita l'utilizzazione di calciatori "fuori quota".

**invece che**

#### **e) Attività Giovanile**

Le Società partecipanti al Campionato di Serie "B" possono, facoltativamente, prendere parte con una propria squadra al Campionato "Juniores" di Calcio a Cinque, organizzato dal rispettivo Comitato Regionale, o, alternativamente, ad un'attività o ad un Campionato di Calcio a Cinque organizzato dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica (Pulcini/Esordienti/Giovanissimi/Allievi), con l'osservanza delle disposizioni previste dal Regolamento del Settore medesimo.

Il Campionato "Juniores" è riservato ai calciatori **nati dal 1° gennaio 1986** in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno, nel rispetto nelle condizioni previste all'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

Per lo svolgimento di detta attività non è consentita l'utilizzazione di calciatori "fuori quota".

Il predetto testo annulla e sostituisce quello redatto su C.U. n. 1 del 1° Luglio 2005.

**PUBBLICATO IN ROMA L'8 LUGLIO 2005**

IL SEGRETARIO GENERALE

(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE

(Carlo Tavecchio)

**2.7) Comunicato Ufficiale N. 14 L.N.D.**

Trascriviamo qui di seguito il testo del C.U. N. 14 della L.N.D., precisando che non viene riportata la versione inglese:

Si pubblica, in allegato, il testo integrale del [C.U. N. 242/A, della F.I.G.C.](#), inerente la Circolare n. 968/2005 della F.I.F.A nella versione inglese e nella versione in italiano effettuata dall'A.I.A., concernente alcune modifiche alle regole di gioco, in vigore dal 1° luglio 2005.

**COMUNICATO UFFICIALE N. 242/A**

Il Presidente Federale

pubblica in allegato la circolare n. 968/2005 della FIFA nella versione in inglese (all. 1) e nella versione

in italiano (all. 2) effettuata dall'A.I.A., concernente alcune modifiche alle regole del gioco, in vigore dal

1° luglio 2005.

**PUBBLICATO IN ROMA IL 30 GIUGNO 2005**

IL SEGRETARIO

Francesco Ghirelli

IL PRESIDENTE

Franco Carraro

**CIRCOLARE n° 1**

Stagione sportiva 2005/2006

*Il 26 febbraio 2005 si è tenuta a Vale of Glamorgan (Galles) la 119a assemblea annuale dell'I.F.A.B.*

*Nella presente circolare sono state apportate delle modifiche al Regolamento del Giuoco del Calcio che entreranno in vigore dal 1° luglio 2005.*

*Le istruzioni e direttive hanno invece avuto effetto immediato fin dalla data dell'assemblea.*

**REGOLA 3 – NUMERO DEI CALCIATORI**

VECCHIO TESTO

**Altre gare**

NUOVO TESTO

**Altre gare**

In altre gare possono essere effettuate fino a sei sostituzioni. In altre gare tra squadre nazionali "A" possono essere effettuate fino a sei sostituzioni.

In qualsiasi altro caso il numero delle sostituzioni può essere maggiore a condizione che:

Le due squadre si accordino sul numero massimo di sostituzioni da effettuare

L'arbitro ne sia informato prima dell'inizio della gara.

Se l'arbitro non è stato informato o se nessun accordo è stato raggiunto prima dell'inizio della gara, non sarà possibile utilizzare più di sei sostituzioni.

**Motivo:** Questa variazione intende chiarire la situazione attuale.

### Infrazioni e sanzioni

### Se un calciatore di riserva entra nel terreno di gioco senza l'autorizzazione dell'arbitro:

### Se un calciatore di riserva entra nel terreno di gioco senza l'autorizzazione dell'arbitro:

- il gioco deve essere interrotto
  - il calciatore di riserva in questione deve essere ammonito (cartellino giallo) e deve uscire dal terreno di gioco
  - il gioco deve essere ripreso con un pallone al momento dell'interruzione del gioco rimessa da parte dell'arbitro nel punto in cui si trovava il pallone al momento dell'interruzione del gioco. (regola 8)
- il gioco deve essere interrotto
  - il calciatore di riserva in questione deve essere ammonito (cartellino giallo) e deve uscire dal terreno di gioco
  - il gioco deve essere ripreso con **un calcio di punizione indiretto** nel punto in cui si trovava il pallone al momento dell'interruzione del gioco (regola 8)

**Motivo:** L'ingresso sul terreno di gioco di un calciatore di riserva, senza l'autorizzazione dell'arbitro, deve essere considerata come un'infrazione da sanzionare con un calcio di punizione indiretto a favore della squadra avversaria.

## REGOLA 5 - L'ARBITRO

### VECCHIO TESTO

L'arbitro può ritornare su una sua decisione soltanto se ritiene che la stessa sia errata o, a sua discrezione, a seguito della segnalazione di un assistente dell'arbitro, sempre che il gioco non sia stato ripreso.

### NUOVO TESTO

L'arbitro può ritornare su una sua decisione soltanto se ritiene che la stessa sia errata o, a sua discrezione, a seguito della segnalazione di un assistente dell'arbitro, sempre che il gioco non sia stato ripreso **o che la gara non sia terminata.**

**Motivo:** Il testo aggiunto è necessario a causa di una particolare situazione avvenuta in Francia, quando un Arbitro si è accorto della segnalazione del suo Assistente dopo aver fischiato la fine della gara.



## REGOLA 11 – FUORI GIUOCO

### VECCHIO TESTO

Un calciatore si trova in posizione di fuorigiuoco quando:

- è più vicino alla linea di porta avversaria sia rispetto al pallone sia al penultimo avversario.

### NUOVO TESTO

Un calciatore si trova in posizione di fuori giuoco quando:

- è più vicino alla linea di porta avversaria sia rispetto al pallone sia al penultimo avversario.

#### Decisione IFAB n. 1

Nella definizione della posizione di fuori giuoco, l'espressione “**più vicino alla linea di porta avversaria**” intende significare che qualunque parte della testa, del corpo o del piede del calciatore sia più vicino alla linea di porta avversaria rispetto al pallone e al penultimo difendente. Le braccia non sono incluse in questa definizione.

**Motivo:** Il nuovo testo specifica le parti del corpo con le quali un calciatore può giocare a calcio. Se questi elementi sono più vicini alla linea di porta avversaria, sarà considerato in posizione di fuori giuoco. Non c'è alcun vantaggio se solo le braccia sono più avanti rispetto all'avversario.

#### Decisione IFAB n. 2

La definizione degli elementi che determinano la partecipazione attiva al giuoco sono i seguenti:

- Intervenire o interferire nel giuoco significa giocare o toccare il pallone passato o toccato da un compagno di squadra.
- Influenzare un avversario significa impedirgli di giocare o di essere in grado di giocare il pallone ostruendogli chiaramente la visuale o i movimenti, o facendo gesti o movimenti che, a parere dell'arbitro, ingannino o distraggano l'avversario.
- Trarre vantaggio da tale posizione significa giocare un pallone che rimbalza sul palo o sulla traversa stando in una posizione di fuori giuoco, oppure giocare un pallone che rimbalza su un avversario stando in posizione di fuori giuoco.

**Motivo:** Queste definizioni sono state verificate nell'ambito di due stagioni sportive e modificate seguendo l'approvazione e l'interpretazione originale data nella riunione IFAB svoltasi nel mese di settembre. Questa decisione dell'IFAB fornisce un appropriato riconoscimento al manuale delle Regole del Giuoco.

## REGOLA 12 – FALLI E COMPORTAMENTO ANTISPORTIVO

### Sanzioni disciplinari

#### VECCHIO TESTO

Il cartellino giallo per le ammonizioni ed il cartellino rosso per le espulsioni dovrà essere mostrato soltanto ai calciatori, ai calciatori di riserva od ai calciatori sostituiti.

#### NUOVO TESTO

Il cartellino giallo per le ammonizioni ed il cartellino rosso per le espulsioni dovrà essere mostrato soltanto ai calciatori, ai calciatori di riserva od ai calciatori sostituiti.

**L'arbitro ha l'autorità di comminare sanzioni disciplinari, dal momento in cui fa il suo ingresso nel terreno di giuoco a quello in cui lo abbandona dopo il fischio**

## finale.

**Motivo:** È importante definire quando l'arbitro è autorizzato a mostrare il cartellino giallo o rosso. Quando avvengono incidenti sul campo subito dopo il fischio finale, possono essere ora mostrati i cartellini e ciò avrà più efficacia rispetto alla pratica attuale che si limita al riportare l'incidente sul referto di gara.

### Decisione IFAB n. 4

#### VECCHIO TESTO

Un "tackle" **da dietro** che metta in pericolo l'integrità fisica di un avversario dovrà essere punito come fallo violento di giuoco.

#### NUOVO TESTO

Un "tackle" che metta in pericolo l'integrità fisica di un avversario dovrà essere punito come fallo violento di giuoco.

**Motivo:** Un tackle da dietro, ma anche effettuato dal lato o da davanti, che provochi un infortunio o possa provocare un infortunio all'avversario, deve essere sanzionato come un fallo violento di giuoco.

### REGOLA 14 – CALCIO DI RIGORE

#### Infrazioni e sanzioni

#### VECCHIO TESTO

**Se l'arbitro emette il fischio per l'esecuzione del calcio di rigore e, prima che il pallone sia in giuoco, si verificano le seguenti situazioni:**

#### NUOVO TESTO

**Se l'arbitro emette il fischio per l'esecuzione del calcio di rigore e, prima che il pallone sia in giuoco, si verificano le seguenti situazioni:**

**Il calciatore incaricato del calcio di rigore infrange le Regole del Giuoco:**

**Il calciatore incaricato del calcio di rigore infrange le Regole del Giuoco:**

- l'arbitro permette l'esecuzione del tiro
- se il pallone entra in porta, il calcio di rigore dovrà essere ripetuto
- se il pallone non entra in porta, il calcio di rigore non dovrà essere ripetuto

- l'arbitro permette l'esecuzione del tiro
- se il pallone entra in porta, il calcio di rigore dovrà essere ripetuto

- se il pallone non entra in porta, l'Arbitro interrompe il giuoco e lo riprende con un calcio di punizione indiretto a favore della squadra avversaria.

#### VECCHIO TESTO

**un compagno del calciatore incaricato del tiro entra nell'area di rigore o va a posizionarsi davanti alla linea del punto di rigore o si avvicina al pallone a meno di m. 9,15:**

#### NUOVO TESTO

**un compagno del calciatore incaricato del tiro entra nell'area di rigore o va a posizionarsi davanti alla linea del punto di rigore o si avvicina al pallone a meno di m. 9,15:**

- l'arbitro permette l'esecuzione del tiro
- se il pallone entra in porta, il calcio di rigore dovrà essere ripetuto
- se il pallone non entra in porta, il calcio di rigore non dovrà essere ripetuto

- l'arbitro permette l'esecuzione del tiro
- se il pallone entra in porta, il calcio di rigore dovrà essere ripetuto

- **se il pallone non entra in porta, l'Arbitro interrompe il giuoco e lo riprende con un**

rigore non dovrà essere ripetuto

**calcio di punizione indiretto a favore della squadra avversaria.**

- se il pallone viene respinto dal portiere, dai pali o dalla sbarra trasversale ed è toccato dal compagno del calciatore incaricato del tiro, l'arbitro dovrà fermare il giuoco, riprendendolo con un calcio di punizione indiretto a favore della squadra difendente
- se il pallone viene respinto dal portiere, dai pali o dalla sbarra trasversale ed è toccato dal compagno del calciatore incaricato del tiro, l'arbitro dovrà fermare il giuoco, riprendendolo con un calcio di punizione indiretto a favore della squadra difendente

**Motivo:** Prima della variazione, l'intervento dell'Arbitro in ambedue le situazioni era quello di lasciar proseguire il giuoco, eccetto che nello specifico caso del pallone venisse rigiuocato da un compagno del calciatore inadempiente. Con questo cambiamento, l'Arbitro interromperà il giuoco ogni volta che un attaccante infrangerà i requisiti del calcio di rigore e riprenderà il giuoco con un calcio di punizione indiretto a favore della squadra avversaria nel punto dove è avvenuta l'infrazione.

## REGOLA 15 – RIMESSA DALLA LINEA LATERALE

### Esecuzione

#### VECCHIO TESTO

Al momento della rimessa dalla linea laterale, il calciatore incaricato di eseguirla deve:

- fare fronte al terreno di giuoco
- avere, almeno parzialmente, i due piedi sulla linea laterale o sul campo per destinazione
- tenere il pallone con le mani
- lanciare il pallone da dietro la nuca ed al di sopra della testa.

#### NUOVO TESTO

Al momento della rimessa dalla linea laterale, il calciatore incaricato di eseguirla deve:

- fare fronte al terreno di giuoco
- avere, almeno parzialmente, i due piedi sulla linea laterale o sul campo per destinazione
- tenere il pallone con le mani
- lanciare il pallone da dietro la nuca ed al di sopra della testa.

Il calciatore che ha effettuato la rimessa dalla linea laterale non può giocare nuovamente il pallone prima che lo stesso sia stato toccato da un altro calciatore.

Il calciatore che ha effettuato la rimessa dalla linea laterale non può giocare nuovamente il pallone prima che lo stesso sia stato toccato da un altro calciatore.

Il pallone è in giuoco nell'istante in cui penetra sul terreno di giuoco.

**Tutti gli avversari devono trovarsi almeno a una distanza di due metri dal punto in cui viene effettuata la rimessa in giuoco.**

Il pallone è in giuoco nell'istante in cui penetra sul terreno di giuoco.

**Motivo:** C'è una crescente tendenza da parte degli avversari di posizionarsi immediatamente di fronte al calciatore che si incarica di effettuare la rimessa laterale, tenendo i piedi praticamente sulla linea laterale. Ciò non infrange la Regola 15, ma senza dubbio l'incaricato della rimessa laterale viene impedito nell'effettuazione della rimessa. In aggiunta a questo, vi è anche la possibilità dell'insorgere di una situazione di contrasto tra i due calciatori. Attualmente le uniche occasioni nelle quali i calciatori non devono mantenere una determinata distanza all'inizio o alla

*ripresa del giuoco è in occasione di una rimessa da parte dell'arbitro oppure in occasione di una rimessa laterale e questa proposta equipara la rimessa laterale alle altre regole.*

*Alcune associazioni membro della FIFA impongono in maniera ufficiosa una determinata distanza in alcune situazioni e questa rettifica proposta vuole assicurare un'uniformità nell'applicazione delle Regole del Giuoco.*

## INFORMAZIONI

### REGOLA 12 – FALLI E COMPORTAMENTO ANTISPORTIVO

Le seguenti **proposte** sono state presentate alla FIFA come nuove decisioni dell'IFAB:

Una volta che l'arbitro ha interrotto il giuoco e ha accordato un calcio di punizione, qualsiasi calciatore della squadra che ha commesso il fallo che tocchi deliberatamente il pallone, vedrà il suo gesto considerato come un voler ritardare la ripresa del giuoco, e dovrà quindi essere punito con un cartellino giallo. Questa sanzione sarà applicata anche al calciatore che toccherà deliberatamente il pallone quando una rimessa laterale o un calcio d'angolo sarà stato assegnato in favore della squadra avversaria, e se il calciatore prenderà il pallone dalla rete dopo che la sua squadra abbia realizzato una rete (calcio d'inizio a favore della squadra avversaria).

#### **Motivo:**

*Delle linee guida chiare dovrebbero poter mettere fine a tattiche antisportive che mirano a ritardare la ripresa del giuoco, come quella di trattenere il pallone per alcuni secondi o allontanarlo al fine di far riposizionare la propria difesa; ciò dovrebbe anche dar fine a litigi tra calciatori che si disputano il pallone.*

L'IFAB ha deciso di autorizzare la FIFA a **sperimentare** queste proposte ai Campionati Mondiali Juniores FIFA svoltisi in Olanda e al Campionato Mondiale FIFA Under 17 che avrà luogo in Perù.

La FIFA presenterà un rapporto in merito alla prossima Assemblea Generale Annuale.

## IL PALLONE

L'IFAB ha dato via libera alla FIFA per la **sperimentazione** della nuova tecnologia che vede coinvolti il pallone e la linea di porta al Campionato Mondiale FIFA Under 17 che si svolgerà in Perù nel 2005 e al Campionato Mondiale FIFA per Club (Toyota Cup) che avrà luogo in Giappone.

La FIFA presenterà un rapporto in merito in una prossima riunione.

### **2.8) Circolare n.5 della L.N.D.**

Si trascrive qui di seguito il testo della Circolare n. 5 della L.N.D. relativa alla Circolare n. 7 dell'Ufficio Studi Tributari della F.I.G.C.

4 luglio 2005

prot. n. 31.23

**UFFICIO STUDI TRIBUTARI**

**CIRCOLARE n. 7 – 2005**

Oggetto : Versamenti IRAP – D.L. 17 giugno 2005, n. 106 –

Sulla G.U. n. 139 del 17 giugno 2005 è stato pubblicato il decreto legge 17 giugno 2005, n. 106, il cui art. 1 detta disposizioni in materia di versamenti dell'imposta regionale sulle attività produttive.

In particolare, con il comma 1 dell'art. 1 è stato stabilito che non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria.

In sostanza, viene sancito legislativamente che la pendenza del giudizio presso la Corte Europea sulla legittimità del tributo IRAP, non consente di invocare la causa di non punibilità, prevista dall'art.6, comma 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, in presenza di "obbiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni". Ne consegue che l'omissione del versamento dell'IRAP comporta l'applicabilità delle sanzioni relative.

Il comma 2 dello stesso art. 1 stabilisce che in sede di versamento dell'acconto dell'IRAP, relativo al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto (17 giugno 2005), non è possibile utilizzare il metodo previsionale basato, cioè, sull'ammontare che si presume di dover versare per l'esercizio stesso, bensì è obbligatorio versare l'acconto, sia la prima che la seconda rata, prendendo a riferimento l'imposta dovuta per il periodo per il quale si effettua il versamento del saldo.

Il comma 3 dell'art. 1 medesimo sancisce l'impossibilità, in caso di omesso versamento dell'IRAP a saldo ed in acconto, di fruire della normativa sul ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del predetto decreto legislativo n. 472/97 per regolarizzare eventuali omessi o insufficienti versamenti dell'IRAP.

Come è noto l'istituto del ravvedimento operoso, reso inapplicabile ai soli fini dell'IRAP, dal decreto legge n. 106/2005, stabilisce che i soggetti inadempienti in materia di versamenti di imposte possono fruire del ravvedimento cd. breve versando le imposte dovute entro 30 giorni successivi alla scadenza maggiorandone gli importi dell'interesse legale (2,5% annuo) e versando a parte, con il relativo codice, la sanzione ridotta (un ottavo del 30%) pari al 3,75% dell'importo dovuto.

Nel caso di ravvedimento cd. lungo (versamento entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è commessa la violazione), oltre agli interessi (2,5% annuo calcolato dal giorno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento fino al giorno di pagamento compreso) che vanno cumulati al tributo, è dovuta, a parte, la sanzione del 6%, pari ad un quinto del 30% dell'importo a suo tempo omesso.

Con lo stesso comma 3 è, infine, disposta, in caso di violazione all'obbligo di versare l'IRAP, anche l'inapplicabilità delle disposizioni sulla riduzione delle sanzioni previste dal comma 2 dell'art. 2 del decreto legislativo n. 462/97, che consente la definizione delle sanzioni pagando un terzo della sanzione (10%).

### **3. CAMPIONATO CARNICO 2004/2005**

#### **3.1) "IL SABATO DEL NOSTRO CALCIO" - ANTICIPO GARE**

Si riporta nuovamente, a seguito errore di trascrizione, sul c.u. 5 del 20/07/2005 il programma della 1^ giornata di ritorno del "Sabato del nostro calcio":

#### **Sabato 23/07/2005**

##### **1^ RITORNO**

ore 17.00 Prima Categoria

TIMAUCLEULIS - VILLA

ore 18.00 Prima Categoria

AUDAX - LAUCO (su richiesta delle società)

ore 17.00 Terza Categoria FOLGORE - BORDANO  
ore 20.30 Terza Categoria STELLA AZZURRA - VAL FELLA (su richiesta delle società)  
ore 18.00 Terza Categoria VAL RESIA - PONTEBBANA (su richiesta delle società)

#### **4. COPPA CARNIA 2004/2005**

##### **4.1) RISULTATO 2^ FASE**

<b>gara 20/07/2005 - 1° andata</b>	
<b>VELOX P. - CEDARCHIS</b>	<b>1 - 1</b>

##### **4.2) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO**

Il Giudice Sportivo, avv. Luigi Pugnetti (sostituto), nella seduta del 22 luglio 2005, non ha adottato alcun provvedimento disciplinare.

#### **5. 40° TORNEO NOTTURNO "G. ERMOLLI" - MOGGIO UDINESE**

##### **5.1) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO**

A correzione di quanto pubblicato sul c.u. n. 5 del 20 luglio 2005, si comunica che il Giudice Sportivo, avv. Luigi Pugnetti (sostituto), nella seduta del 19 luglio 2005, ha adottato i seguenti provvedimenti disciplinari:

##### **A CARICO DI CALCIATORI**

##### **ESPULSI DAL CAMPO**

**Squalifica per due giornate effettive di gara:** ESPOSITO Stefano e BORTOLOTTI Mauro (Val Resia).

**Squalifica per una giornata effettiva di gara:** COSS Daniele (Val Resia).

##### **A CARICO DI DIRIGENTI**

VALENTE Paolo (acc. uff. Val Resia): **inibizione** a svolgere ogni attività ai sensi dell'art. 14 del C.G.S. fino al 10/08/2005 per ingiurie verso l'arbitro durante la gara.

##### **A CARICO DI SOCIETA'**

A.S.D. VAL RESIA: ammenda € 50,00 per comportamento scorretto dei propri sostenitori verso l'arbitro

**Ha inoltre revocato la squalifica al giocatore del Val Resia COMUZZI Giacomo in quanto lo stesso è risultato essere in prestito e tesserato con l'A.S.D. BUIESE, pertanto gli atti vengono trasmessi al Comitato Regionale per quanto di competenza.**

#### **6. 39° TORNEO NOTTURNO "G. DEL MISSIER" - AMPEZZO**

##### **6.1) RISULTATO GARA ELIMINATORIE**

<b>data</b>	<b>gara</b>
martedì 19 luglio 2005	AMPEZZO - LA DELIZIA

## 6.2) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo, avv. Luigi Pugnetti (sostituto), nella seduta del 22 luglio 2005, non ha adottato alcun provvedimento disciplinare.

### ATTIVITA' AGONISTICA DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

#### 1. CAMPIONATO ALLIEVI 2004/2005

##### 1.1. TERMINE ISCRIZIONE

Si ricorda alle società che la domanda di iscrizione dovrà pervenire al **Comitato Regionale F.V.G.** della **F.I.G.C. – S.G.S.** / C.P. 520 \* 34122 TRIESTE, entro e non oltre

**4 AGOSTO 2005**

#### 2. TORNEO ESORDIENTI 2004/2005

##### 2.1. TERMINE ISCRIZIONE

Si ricorda alle società che la domanda di iscrizione dovrà pervenire al **Comitato Regionale F.V.G.** della **F.I.G.C. – S.G.S.** / C.P. 520 \* 34122 TRIESTE, entro e non oltre

**4 AGOSTO 2005**

#### 3.) RIUNIONE

Le Società iscritte al Campionato in oggetto, sono invitate ad una riunione di programmazione - che si terrà **venerdì 12 agosto 2005** con inizio alle ore 18.00 (per campionato Allievi) e 18.30 (per Torneo Esordienti) presso la sede del Comitato.

#### 4. CAMPIONATO GIOVANISSIMI 2004/2005

##### 4.1) FINALE

##### A) MODALITA', DATA ED ORARIO SVOLGIMENTO GARA

**DOMENICA 24 LUGLIO 2005 - ORE 10.30, CAMPO VERZEGNIS**

**ARTA TERME - PONTEBBANA**

La gara di finale si disputerà in gara unica sul campo di Verzegnis. Se al termine dei 60 minuti regolamentari si risconterà risultato di parità, si disputeranno due tempi supplementari da 10 minuti cadauno. In caso di ulteriore parità si procederà all'effettuazione dei calci di rigore secondo quanto stabilito dalla Regola 7 punto 4 delle "Regole del Giuoco" e "Decisioni Ufficiali" della FIGC.

La Società ARTA TERME deve intendersi ospitante a tutti gli effetti.

Pubblicato ed affisso all'albo in Tolmezzo il 22 luglio 2005.

Il Segretario

-rag. Maria Nascimben-

Il Presidente

-p.i. Emidio Zanier-